

*Domenico Mannelli*  
[www.mannelli.info](http://www.mannelli.info)

## **GIURISPRUDENZA- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

<https://goo.gl/llec2i>

**CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP A6**

**Non importa ciò che dirò ma  
ciò che rimarrà a Voi**

---



**Cassazione Penale, Sez.IV, 13 maggio 2016 n. 20051**  
**IL GRADO DI DILIGENZA RICHIESTO ALL'RSPP IN**  
**UNA SCUOLA**

## I FATTI: SCUOLA ELEMENTARE

---

Una mattina si era verificato “l’improvviso distacco [...] di un’anta del cancello che costituiva il varco dell’istituto scolastico, con caduta dell’anta.”Così “la pesante anta colpiva, dunque, sia il genitore A.B. sia lo studente V.G.O.”.

# LA COLPA DEL RSPP: NEGLIGENZA

---

la sentenza ricorda che “l’RSPP, nel segnalare nel suo scritto del 15 ottobre 2008 (documento di valutazione dei rischi, acronimo: D.V.R.) vaghi problemi alla “recinzione esterna dell’edificio”, evidentemente comprensiva di muri, cancelli, ringhiere e quant’altro, recinzione esterna descritta come connotata da “diffuso ammaloramento”, peraltro visibile ad occhio nudo, con particolare riferimento proprio al cardine inferiore sinistro (quello che aveva ceduto), non poteva certo specificamente riferirsi al cancello in questione, anche perché l’imputato, volendo riferirsi ad un altro cancello dell’immobile, sito in un altro punto, lo aveva in altra parte del documento specificamente individuato”.

## LA COLPA DEL RSPP: IMPERIZIA

---

La Corte precisa, “inoltre, che la verifica sulla stabilità del cancello in questione era stata superficialmente svolta dall’ing. A.F. soltanto mediante l’impiego, in un’occasione, di un cacciavite, a mo’ di “sonda”, su di un ferro del cancello, con una tecnica, cioè, all’evidenza, troppo grossolanamente approssimativa per potere avere una qualche validità tecnica ed una qualche affidabilità dal punto di vista predittivo.”

## LA COLPA DEL RSPP: IMPRUDENZA

data l'importanza del ruolo assegnato dalla dirigente scolastica all'ing. A.F., appunto quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una scuola elementare, l'incaricato non poteva certo, burocraticamente, assolvere all'incombenza limitandosi a spingere con un cacciavite su di un ferro di un vecchio cancello e a compilare un modellino ministeriale\* definendo, imprecisamente, uno dei due cancelli come recinzione esterna genericamente malmessa , **senza preoccuparsi più seriamente della sicurezza dei bambini**, oltre che dei numerosi genitori e lavoratori della scuola che ogni giorno varcavano quella soglia, il rispetto per l'incolumità dei quali avrebbe dovuto indurre l'imputato, quantomeno, ad adattare gli spazi di un formulario ministeriale per inserirvi parole di chiarezza a proposito del rischio che derivava da un cardine di un cancello in cattive condizioni.”

\* modulistica ministeriale adoperata come schema per la relazione

# **l'importanza del ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**

---

La Cassazione conclude sottolineando “l'importanza del ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione” cui la legge affida il compito di coadiuvare il “datore di lavoro normalmente a digiuno (come peraltro nel caso di specie) di conoscenze tecniche”.

## Le condanne

---

Condanna della prof.ssa G.S., dirigente scolastico di un Istituto scolastico statale, comprensivo del plesso scolastico scuola elementare ..., per aver “omesso di provvedere, in qualità di datore di lavoro, [...] affinché il cancello a due ante dell’istituto, cancello in evidente stato di degrado, potesse essere utilizzato in piena sicurezza”, oltre che del reato di “lesioni colpose lievi in danno dello studente V.G.O., di otto anni, e di A.B., genitore di un altro studente della scuola, lesioni procurate in conseguenza della improvvisa caduta dell’anta sinistra del cancello di cui si è detto”.

La Corte d’Appello ha dichiarato l’RSPP responsabile, ai soli effetti civili, del fatto illecito di lesioni colpose e lo ha condannato a risarcire, in solido con l’imputata, il danno.



---

**Cassazione Penale, Sez.III, 15 luglio 2016 n. 30143**

**RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE DEL COMUNE  
PER OMESSA ADOZIONE DI MISURE DI  
PREVENZIONE INCENDI IN UNA SCUOLA  
ELEMENTARE**

## condanna del dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva

---

La Cassazione conferma la condanna del dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva del comune di S. per non avere adottato “misure idonee per prevenire gli incendi all'interno della scuola elementare... atteso che gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica e che l'impianto idrico non era funzionante.”

---

Precisa la Cassazione, “l’art. 18 comma 3 del d.lgs.n.81 del 2008 prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello stesso decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.”

---

“negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo “strutturale ed impiantistico”, di competenza dell’ente locale proprietario dell’immobile, e titolare del resto del potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente “gestionale” ed organizzativo spettanti invece all’amministrazione scolastica con la conseguenza che, versandosi in fattispecie relativa alla riscontrata assenza di funzionalità dell’impianto idrico antincendio e alla mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, altrettanto correttamente il Tribunale ha concluso per la responsabilità dell’imputato, quale dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva del Comune”.

---

Cassazione Penale, Sez. IV, 22 marzo 2016 n. 12223

**LICEO DARWIN: RESPONSABILITÀ DI 3 DIRIGENTI  
DELLA PROVINCIA E DI 3 RSPP PER IL CEDIMENTO  
DELLA CONTROSOFFITTATURA (CHE IN REALTÀ  
ERA UN SOLAIO SOSPESO) –**

# I FATTI

---

: “in data 22 novembre 2008 alle ore 11,05 nell’aula della 4 G del liceo “Darwin” di Rivoli si verificava il cedimento pressoché totale della controsoffittatura in laterizio realizzata tra il 1962 ed il 1964 e consistita da tavelloni alti sei centimetri e lunghi un metro e da corree in cemento armato ....., controsoffittatura appesa al sovrastante solaio mediante elementi di sospensione (pendini).

Il cedimento si era verificato durante l’intervallo delle lezioni in concomitanza con lo sbattimento della porta di ingresso dell’aula dovuto ad una forte corrente d’aria.”

# LE CAUSE

---

le cause dell'evento erano da individuarsi “non solo nelle “cricche” più o meno presenti nei pendini, ma nell'eccessivo ed irregolare interasse fra questi ultimi, “**difetto facilmente percepibile ad un'osservazione visiva**” ed addebitabile ad una anomalia progettuale.”

Inoltre “il controsoffitto crollato non era in realtà un semplice controsoffitto” in quanto “si trattava di un **solaio sospeso** e non di un semplice controsoffitto.”

## Condanna funzionari enti locali

---

Secondo la Cassazione “è pacifico che il liceo Darwin dipendesse per gli interventi strutturali e di manutenzione dalla Provincia, mentre “datore di lavoro” era da intendersi l’istituzione scolastica, soggetto che non possiede poteri decisionali e di spesa.

Non può pertanto dubitarsi della posizione di garanzia dei funzionari della Provincia cui gravava l’obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio.



## Condanna RSPP

Ciò tuttavia non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto all'Ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati, incombendo comunque al datore di lavoro (e per lui al RSPP da questi nominato) l'adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali in primis la **previa individuazione dei rischi esistenti** e ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con l'interruzione dell'attività.”

La Corte precisa che “ulteriore conferma si rinviene nel decreto ministeriale n. 382 del 1998 e nella circolare ministeriale n. 119 del 1999 che prevede l'obbligo per l'istituzione scolastica di adottare ogni misura idonea in caso di pregiudizio per l'incolumità dell'utenza.

---



## **INFORTUNI ALUNNI**

---

Gli insegnanti e quindi anche la Scuola sono responsabili dei danni cagionati ai loro alunni durante il tempo in cui si trovano sotto la loro vigilanza.

È ammessa però la **prova liberatoria** che consiste nel dimostrare di non aver potuto impedire il fatto perchè l'evento è da ritenersi imprevedibile (articolo 2048 cc comma 3). (escluse **attività pericolose** (art.2050 c.c. )

---

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2016, n. 6844.

**RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITÀ  
CIVILE CONSEGUENTE AD UN INFORTUNIO  
SPORTIVO**

# I FATTI

---

nel corso di una partita di calcetto all'**interno della scuola**, svolta senza la presenza dell'insegnante di educazione fisica un alunno riportava gravi lesioni all'occhio destro a seguito di una violenta pallonata.

I genitori dell'alunno, ricorrono contro il Miur e la scuola media statale per far valere una responsabilità per esercizio di **attività pericolose** (art.2050 c.c. )

---

Corte di Cassazione, ritiene l'assenza di un **rapporto causale** tra il comportamento dell'istituto scolastico e l'insegnante e l'evento dannoso dell'infortunio.

I giudici di legittimità hanno **negato** che l'attività sportiva riferita ad partita di pallone potesse essere considerata un'attività pericolosa, poiché essa privilegia l'aspetto ludico, essendo praticata nelle scuole come una disciplina di agonismo non programmatico.

Ne consegue che non può considerarsi illecita nemmeno la condotta di gioco che ha provocato il danno posto, che è stata tenuta in una fase di gioco che si presenta normalmente nel corso di una partita

Quindi è da escludersi anche un'**incidenza causale** della presenza o meno dell'insegnante rispetto all'azione di danno.

---



SENTENZA 3695 DEL 2016

**LA CORTE DI CASSAZIONE STABILISCE CHE LA  
SCUOLA DEVE SEMPRE RISPONDERE  
DELL'INFORTUNIO DELL'ALUNNO.**

## I FATTI

---

un'alunna di 13 anni scivolata sul pavimento bagnato degli spogliatoi della palestra della scuola. Nella caduta l'alunna ha riportato la rottura di un dente ed un'invalidità del 2%.

Chiamato in giudizio dai genitori, il MIUR si era difeso sostenendo che l'obbligo di sorveglianza non è attuabile in forma continuativa.

Il Tribunale di Trieste prima, e la Corte d'Appello di Trieste dopo, avevano dato ragione al MIUR respingendo la domanda risarcitoria dei genitori non potendo attribuire la colpa dell'evento alla condotta del personale scolastico.



---

Corte di Cassazione stabilisce che la scuola deve sempre rispondere dell'infortunio dell'alunno.

la Cassazione : “è principio consolidato di questa Corte che, in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale” e che “tra insegnante e allievo si instaura, per contratto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza”.

La Corte di Cassazione ha ribaltato il giudizio chiarendo, inoltre che se anche i locali degli spogliatoi non fossero stati situati all'interno dell'edificio scolastico la vigilanza sulla struttura sarebbe comunque stata a carico della scuola.

---

**Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza del 4 ottobre 2013, n.  
22752**

**CADUTA NEL PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA  
ELEMENTARE,**

## I fatti

---

all'interno del piazzale antistante la scuola elementare, ove - essendo già aperti i cancelli - era stata lasciata dallo scuolabus cadeva da un muretto delimitante l'area sottostante ove si trovava l'ingresso del seminterrato locale caldaia, riportando la frattura della tibia.

---

La Suprema Corte, in accoglimento della richiesta di risarcimento ha osservato che, ai fini della responsabilità vada ricompreso anche il cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi.

# MANCATA SORVEGLIANZA

---


La medesima Suprema Corte, nell'estensione delle motivazioni, faceva rilevare come l'istituto scolastico è dunque sempre tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo “**con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto**, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi” poiché il rapporto negoziale scuola-alunno si configura come “**contratto di protezione**”, in base al quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte dell'istituto scolastico rientra quello alla integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità dei danni da autolesione dal medesimo sofferti.

# MANCATA SORVEGLIANZA

---

la mancata sorveglianza di cui si è resa responsabile la scuola elementare *“non è quella degli insegnanti e dell’altro personale interno, ma quella imputabile ai soggetti che con l’apertura dei cancelli avevano consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni ...(omissis) nel detto piazzale antistante la scuola e nell’ambito del quale sussisteva la surriferita situazione pericolosa del locale per riscaldamento seminterrato, non protetto da idonee recinzioni”*.

---



Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 ottobre 2015, n. 21400 -  
**INSEGNANTE DI SCUOLA MEDIA SI INFORTUNA  
MENTRE SI RECA AD UN CORSO DI  
AGGIORNAMENTO. INFORTUNIO IN ITINERE?**

## I fatti

---

Richiesta all'INAIL di indennità per inabilità temporanea per 108 gg. a seguito dell'infortunio "in itinere" verificatosi il 13.11.1998.



## Nessuna indennità

---

L'art. 4 DPR n 112/1965 limita la copertura assicurativa agli insegnanti che attendono ad esperienze pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro, mentre l'art. 1 del medesimo D.P.R., fa riferimento alle attività per cui vi è contatto con le macchine elettriche: ne consegue che, in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell'attività di insegnamento (nella specie, infortunio "in itinere" occorso mentre l'insegnante si recava ad un corso obbligatorio di aggiornamento) che di per se non dà luogo alla tutela antinfortunistica.

La ricorrente non aveva dimostrato in concreto il tipo di attività svolta presso l'Istituto scolastico ove operava e quindi non aveva dimostrato di avere effettuato esperienze tecnico- scientifiche ed esercitazioni pratiche riportabili alla previsioni di cui all'art. 4 T.U. n. 1124/1965.

---

Corte di cassazione – Sentenza 3335/2017

**L'INSEGNANTE INFORTUNATA CHE SI È VISTA  
RISARCIRE IL DANNO PATRIMONIALE DALLA  
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PUÒ PROSEGUIRE  
IL GIUDIZIO PER L'EVENTUALE RICONOSCIMENTO  
DEL DANNO NON PATRIMONIALE O BIOLOGICO.**

# I FATTI

---

Insegnante siciliana rimane vittima di un infortunio all'uscita dell'istituto presso cui lavorava nel 2010.

Cadendo rovinosamente, la donna aveva riportato una serie di lesioni causate - stando alla ricostruzione dei giudici di merito - dal mancato ripristino della pavimentazione antiscivolo.

La definizione in via transattiva della pratica risarcitoria intervenuta tra l'imputato (il dirigente della scuola) e la compagnia assicuratrice, ha lasciato scoperte alcune voci di danno relative all'insegnante.


# DANNO BIOLOGICO DANNO NON PATRIMONIALE

I giudici di Cassazione convengono sul fatto che gli effetti estintivi della transazione non possano propagarsi anche alla parte di obbligazione non solidale, dovuta esclusivamente da uno dei condebitori.

Il ricorrente lamenta infatti la mancata liquidazione delle altre voci di danno non coperte da assicurazione (come **il danno biologico, o quello non patrimoniale**): su tali somme - convengono i giudici - la parte civile ricorrente ha diritto e interesse a essere autonomamente soddisfatta. La sentenza ricorda infine che il contratto assicurativo ha effetti vincolanti tra i soli contraenti e che pertanto l'accordo transattivo intervenuto tra la ricorrente e la compagnia assicuratrice non poteva riferirsi alle voci di danno non coperte dal contratto di assicurazione.

Danno biologico	Danno non patrimoniale
Lesione nel fisico	perdita della serenità
Lesione nella psiche	vincolo parentale
	danno esistenziale

---



sentenza n. 11751 (del 15 maggio 2013)

**RESPONSABILITÀ DELL'INSEGNANTE  
VERSO ALUNNO MAGGIORENNE**

# I FATTI

---

il (omissis) "in orario di lezione" presso l'Istituto Statale d'Arte (omissis), indossava come partecipante all'annuale recita natalizia un costume da angelo; il compagno di scuola B.E. , per scherzo, con un accendino appiccava il fuoco alle ali della vicina compagna F.G. , vestita anch'essa da angelo; nell'intento di spegnere le fiamme staccando le ali dal costume di costei, il suo costume si incendiava, con conseguenti gravi ustioni, con esiti deturpanti.

# LA DIFESA

Il Ministero della Pubblica istruzione deduceva:

- 1) durante lo svolgimento dei vari spettacoli, mentre "tutti gli altri alunni" erano in aula magna, un gruppo di essi era uscito stando nell'atrio e nel pianerottolo esterno, e lì il B. , già maggiorenne, dava fuoco al costume della compagna, anch'essa maggiorenne, prontamente soccorsa dagli ausiliari mentre era allertata l'emergenza sanitaria;
- 2) la domanda di risarcimento era infondata poiché all'epoca il danneggiante era maggiorenne e dunque erano attenuati i doveri di vigilanza degli insegnanti sugli alunni - in particolare per coloro che si erano allontanati dall'aula magna - e peraltro nell'atrio vi erano gli ausiliari che vigilavano; inoltre il fatto doloso del B. aveva interrotto ogni nesso di causalità.

La Cassazione spiega che "La domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, **quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi**, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che **di terzi**, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare **senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo**".



---

Quanto in particolare ai suddetti obblighi accessori scaturenti dal cd. contatto sociale degli insegnanti con gli allievi, trovano positiva disciplina negli artt. 39, R.D. 30 aprile 1924, n. 965, secondo comma, secondo e terzo cpv. (Ordinamento interno dei regi istituti di istruzione media, di primo e secondo grado), che all'uopo dispongono: **"I Professori devono Trovarsi nell'Istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione"** e **"assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni"**, e 61, legge del 1980 n. 312, per effetto del quale **l'Amministrazione si surroga al personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola** non solo materna ed elementare, ma anche secondaria e artistica, **nella responsabilità civile per i danni** arrecati in connessione a comportamenti degli alunni durante la loro permanenza a scuola.

# LA COLPA

---

L'amministrazione non aveva provato di aver adottato tutti i provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, e prescrittivi, anche disciplinari, ed impartito le relative informazioni sia ai partecipanti alla recita, sia agli spettatori di essa, atti a garantire la sicurezza della scuola, anche nello svolgimento delle attività ricreative (art. 3 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, di cui è destinatario il personale direttivo) al fine di impedire l'evento verificatosi, non imprevedibile stante la pericolosità del costume elevatamente infiammabile indossato da alcuni allievi partecipanti alla recita (approvata dal collegio dei docenti), ovvero ad impedirne tempestivamente le disastrose conseguenze, vieppiù se taluni che lo indossavano si erano allontanati dall'aula magna in cui vi erano tutti,

---



Sentenza ???

## **LA SCUOLA NEL CANTIERE**

**È suonata pochi minuti fa la campanella all'istituto Parini e gli studenti sono entrati scaglionati per raggiungere le proprie classi.** L'inizio dell'anno scolastico è stato posticipato di una settimana per la scuola superiore che a giugno è stata dichiarata inagibile, (soffitti instabili) così da avere il tempo per **mettere in sicurezza alcuni spazi e aule** che oggi sono stati ripopolati dagli studenti..

“La tabella di marcia è stata rispettata – spiega il preside **Carlo Cazzaniga** – e sono stati portati a termine i lavori che dovevano essere finiti entro oggi. **Ora si lavora in sette aule al secondo piano**”.

garantendo comunque le condizioni di massima sicurezza????





---

**Corte di Cassazione – Sentenza n. 1769 del 08 febbraio 2012**

**GITE SCOLASTICHE: LA SCUOLA DEVE VALUTARE, IN SEDE DI ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO E SUCCESSIVAMENTE SUL POSTO, L'ASSENZA DI RISCHI O DI PERICOLI PER GLI STUDENTI NELLE STRUTTURE RICETTIVE E NEI MEZZI DI TRASPOSTO PRESCELTI.**

## I fatti

---

La vicenda vedeva una ragazzina di 16 anni, dopo aver fumato uno spinello con i suoi compagni in gita scolastica, scavalcare il parapetto di un balcone di un albergo, per fare una passeggiata notturna sulla terrazza scarsamente illuminata. L'alunna cadeva dalla terrazza medesima, riportando gravissime ferite con conseguente invalidità totale.

---

Nella fattispecie, ciò che rileva è la facile accessibilità dalla camera della vittima al solaio e non il fatto che l'accesso sia dovuto ad una condotta volontaria della vittima, che non aveva motivo di rappresentarsi l'insidiosità del solaio derivante dalla particolare conformazione e dalla carenza di segnalazioni e di illuminazione. In altre parole, **non è possibilità qualificare come abnorme, o del tutto eccezionale la condotta di scavalco di una protezione di non particolare insuperabilità verso un'ampia superficie piana contigua, priva della doverosa segnalazione.**



# RESPONSABILITA' SCOLASTICA

---

sia ai momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio ed in tal caso solo sulla base della documentazione disponibile, sia al momento della concreta fruizione ed in tal caso all'esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni, l'istituzione deve valutare preliminarmente l'assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell'espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare; solo in tal modo, infatti, l'istituzione può dimostrare di avere tenuto anche una condotta idonea, con valutazione necessariamente ex ante, a garantire la sicurezza dell'alunno pure durante l'espletamento della peculiare attività in cui si estrinseca la gita scolastica.

**DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA**

---



LE RESPONSABILITÀ  
**SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA**

# I FATTI

---

La somministrazione dei farmaci in un alunno portatore di patologia cronica può essere necessaria sia in ragione della continuità terapeutica (secondo un piano prestabilito dal medico curante in cui sono indicati tempi, posologia e modalità da seguire) sia in ragione della necessità di far fronte, come nel caso delle allergie, a reazioni gravi e improvvise (es. crisi anafilattica), che comporta la necessità di gestire l'emergenza nell'immediato.

In questo caso la chiamata al 118, necessaria in caso di malore improvviso o incidente, non è sufficiente. Solo un intervento tempestivo con la somministrazione dei farmaci salvavita, e tra questi l'adrenalina autoiniettabile, è utile ad evitare che l'evento si risolva drammaticamente.

## Min. Sanità Nota prot. n. 2312 del 25 novembre 2005 Linee guida

---

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: - effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; - concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; - verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94.

## Min. Sanità Nota prot. n. 2312 del 25 novembre 2005 Linee guida

---

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

## INAIL Gestione del Sistema Sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” del 2013

---

*“..il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico (la somministrazione dei farmaci agli allievi con patologie croniche in situazione di emergenza) per paura delle eventuali conseguenze non trova giustificazione, dal momento che non è riconosciuta alcuna responsabilità a loro carico, se sono state seguite correttamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione secondo le procedure previste”.*

## CERTIFICAZIONI DA ACQUISIRE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI AGLI ALLIEVI

1. richiesta dei genitori motivata (somministrazione del farmaco non differibile in orario extrascolastico e impossibilità di provvedere autonomamente), in cui si autorizza il personale individuato dalla scuola a somministrare il farmaco al figlio, con la modalità e il dosaggio indicati dal medico
2. prescrizione medica intestata all'alunno recante:
  - il nome commerciale del farmaco
  - la modalità di somministrazione
  - l'esatta posologia
  - l'orario di somministrazione
3. istruzioni del medico curante, intestate all'alunno, indirizzate al dirigente scolastico, su posologia e modalità di somministrazione del farmaco in caso della comparsa di episodi acuti di cui devono essere descritti i sintomi e sui comportamenti da assumere nel caso il farmaco non risultasse efficace.

# URGENZA EMERGENZA

---

è necessario avere un adeguato scambio di informazioni tra le parti (studenti, famiglie ed ente scolastico) al fine di individuare i casi di particolare rischio e gestire correttamente eventuali emergenze sanitarie specifiche sensibilizzando il personale scolastico ricordando che un intervento chiaro, preciso e immediato può salvare la vita.



---



**L'alternanza scuola – lavoro come metodologia didattica**

**ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

# COME NASCE L'ALTERNANZA

## Decreto legislativo n.77/2005

---

Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53

Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata "alternanza", come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

# Alternanza - novità

Obbligatoria in tutte le terze di ogni indirizzo.

Dovrà svilupparsi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi.

Dovrà favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.

Gli interventi previsti potranno essere:  
IFS – Bottega scuola – Apprendistato sperimentale.

## I percorsi potranno essere....

---

- **IFS:**

L'Impresa Formativa Simulata (IFS) consente l'apprendimento di processi di lavoro reali attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali che operano in rete, assistite da aziende reali.

- **Bottega scuola:**

Un'impresa artigiana può diventare Bottega Scuola se è diretta da un Maestro Artigiano, la cui professionalità è ufficialmente riconosciuta in base a esperienza e competenze.

Le Botteghe Scuola, ufficializzate dai Consorzi di tutela, svolgono attività formative nello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione, tramandando saperi e mestieri.

- **Apprendistato sperimentale:**

Gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado che partecipano alla sperimentazione possono svolgere gli ultimi due anni di scuola secondaria di secondo grado nel doppio status di studente e di apprendista ed in quanto tale essere titolari di un contratto di apprendistato. I crediti acquisiti sono validi ai fini degli esami di stato. La durata del progetto è triennale.

# Alternanza – quanto - come – dove

Almeno 400 ore ITE e professionali  
Almeno 200 ore nei licei.

I percorsi di ASL possono essere svolti anche durante i periodi di sospensione didattica.

Il percorso di ASL si può realizzare anche all'estero.

Aumento degli insegnamenti tecnici specifici.

Aumento o rafforzamento delle attività laboratoriali.

Modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con esperienza pratica.


# Progettazione

---

I docenti dovranno essere formati, come i tutor dei ragazzi in azienda e insieme alle imprese costruire il progetto formativo dei ragazzi.

La scuola e le imprese co-progettano, in coerenza con lo sviluppo delle filiere produttive, percorsi pensati per durare nel tempo.

# L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



# Obiettivi formativi

---

Completare ed arricchire la formazione scolastica con la maturazione di una esperienza in un contesto lavorativo che possa **orientare gli allievi** nelle scelte successive di formazione e lavoro

Realizzare un **organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro** e la società civile

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Favorire **l'apprendimento di capacità operative** riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi.

Favorire **l'acquisizione e lo sviluppo di sapere tecnico – professionale in contesti produttivi.**

Favorire **l'acquisizione di competenze relazionali, comunicative, organizzative**



## *Aspetti metodologici e organizzativi dell'ASL*

---

- ***Dal punto di vista metodologico:*** è necessario definire un piano formativo unitario, con competenze mirate, definire le attività in azienda e a scuola, valutare le acquisizioni.
- ***Dal punto di vista organizzativo:*** è necessario individuare il tutor scolastico-formativo, le aziende disponibili ed i tutor aziendali/interaziendali, coinvolgere tutto il consiglio di classe, definire una procedura di cooperazione formativa (progettazione, gestione, valutazione).

# IL SISTEMA TUTORIALE E LE FIGURE DI ACCOMPAGNAMENTO

	<b>FUNZIONI</b>
<b>Docente tutor interno</b> (Istituzione scolastica o formativa)	Assistere e guidare gli studenti e verificare il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
<b>Tutor formativo esterno</b> (azienda)	Favorire l'inserimento dello studente nel contesto operativo, assisterlo nel percorso di formazione sul lavoro, controllare e verificare le attività, valutare l'efficacia dei processi formativi.

## Risultati attesi

---

Per gli studenti: aumento delle capacità di apprendimento, sviluppo di competenze tecniche e relazionali

Per i docenti: riorganizzazione aree disciplinari, adozione di metodologie innovative, integrazione tra scuola e mondo del lavoro

## OBBLIGHI D .LGS. 81/08

---

Lo studente in alternanza resta studente e può diventare lavoratore equiparato se adibito all'utilizzo di attrezzature.

In ogni caso ha diritto alla tutela della salute e della sicurezza mediante idonea valutazione del rischio, informazione, formazione e addestramento.

I due tutor, avvalendosi anche dei rispettivi RSPP, devono collaborare e coordinarsi.

## Circ. n. 119/99 – Punti essenziali

---

Oggetto: Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni -  
D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative

- Ruolo educativo e culturale delle norme sulla sicurezza in ambito scolastico
  
- Necessità che tutti i soggetti coinvolti si facciano promotori di un processo organico di crescita collettiva, rivolto in particolar modo agli allievi
  
- Ruolo “attivo” del Dirigente mediante misure “tamponi” di tipo organizzativo-procedurale

## Circ. n. 122/00 – Punti essenziali

---

OGGETTO: Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni - Sicurezza nelle scuole.

- ❑ La scuola è sede istituzionale e strategica per l'effettiva formazione di una cultura della sicurezza, a partire da un processo di partecipazione e sensibilizzazione di tutti gli operatori scolastici e degli allievi.
- ❑ Chi, dall'interno della scuola, si occupa di sicurezza, deve riuscire a trasformare gli adempimenti previsti per legge in un'occasione didattica e di crescita culturale, con iniziative che non devono avere carattere occasionale o sporadico.

# PIANO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

---

La prima fase, da svolgersi esclusivamente nella scuola, deve essere orientata a fornire allo studente la formazione generale e specifica per rischio medio basso in materia di sicurezza in linea con quanto previsto dall'Accordo Stato regioni del 11 dicembre 2011.

Saranno prima effettuate quattro ore di lezioni sulla formazione generale.

Successivamente saranno eseguite dodici ore di lezioni sui rischi ubiquitari con la stessa metodica e tali ore potranno essere ritenute esaustive in caso di simulazione di impresa e/o rischio basso e dovranno essere integrate eventualmente a seconda dell'azienda destinataria come indicato nel piano formativo in caso di rischio medio alto con riferimento a rischi specifici non trattati nel percorso formativo



**Studio Tecnico Mannelli**  
**OHS Professional**